Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 102° — Numero 117

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Sabato, 13 maggio 1961** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650 841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. 13.390 - Semestrale L. 7.380 - Trimestrale L. 4.020 - Un fascicolo L. 60 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. 12.030 - Semestrale L. 6.520 - Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5.520 - Trimestrale L. 3.010 - Un fascicolo L. 50 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1961

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 febbraio 1961, n. 353.

Istituzione di un posto di assistente ordinario da destinare all'insegnamento di Biochimica applicata presso la Facoltà di farmacia dell'Università degli studi di Messina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

Veduto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modifiche, con legge 24 giugno 1950, n. 465;

Veduta la legge della Regione siciliana 4 aprile 1960, n. 12;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro:

Decreta:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Messina in data 22 giugno 1960 per il finanziamento di un posto di assistente ordinario presso la Cattedra di biochimica applicata della Università di Messina.

Art. 2.

E' istituito, ai sensi dell'art. 1 (sub-art. 13-*bis*) della legge 24 giugno 1950, n. 465, un posto di assistente ordinario in aggiunta a quelli di ruolo organico assegnati alla Facoltà di farmacia della Università di Messina in base al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, e successive modificazioni.

Art. 3.

L'Università di Messina verserà allo Stato l'intero importo dei contributi dovuti dalla Regione siciliana a norma degli articoli 2 e 3 della convenzione nonchè le integrazioni dei contributi stessi derivanti da eventuali futuri miglioramenti economici disposti a favore degli assistenti universitari.

Art. 4.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno, per qualsiasi motivo i contributi in essa previsti il posto di cui al precedente articolo 2 verrà senz'altro soppresso e il titolare cesserà immediatamente dal servizio.

Art. 5.

I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo e all'articolo proprio dell'esercizio nel quale sarà nominato il titolare del posto e ai capitoli e articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 febbraio 1961

GRONCHI

BOSCO — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1961
Atti del Governo, registro n. 136, *foglio n.* 96. — VILLA

Repertorio n. 43

Convenzione per la istituzione di un posto di assistente di ruolo alla Cattedra di biochimica applicata presso la Facoltà di farmacia dell'Università degli studi di Messina.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentosessanta il giorno ventidue del mese di giugno alle ore 11,30 in Palermo, nell'Ufficio dell'Assessore per la pubblica istruzione della Regione siciliana, via Sgarlata n. 11;

Innanzi me dott. Giovanni Sinatra fu Giovanni, funzionario delegato agli atti e contratti per conto dell'Assessorato della pubblica istruzione della Regione Siciliana giusta decreto assessoriale del 2 marzo 1957, n. 64/12, registrato alla Corte dei conti il 29 marzo stesso, registro n. 1, foglio n. 275;

sono presenti:

a) l'on. avv. Gaetano Lo Magro, nato a Siracusa il 13 ottobre 1919, che interviene in questo atto nella qualità di Assessore per la pubblica istruzione della Regione siciliana, domiciliato, per la carica, presso l'Assessorato in Palermo, via Sgarlata n. 11;

b) il prof. Guglielmo Stagno d'Alcontres nato a Messina il 19 novembre 1917, domiciliato per ragioni del proprio ufficio presso l'Università degli studi di Messina, che interviene in questo atto nella rappresentanza della Università suddetta, giusta mandato ed autorizzazione del Consiglio di amministrazione della Università stessa, come da deliberazione in data 30 aprile 1960 che segnata di lettera « A » si allega in originale al presente atto.

Premesso

che con legge regionale n. 12 del 4 aprile 1960, pubblicata nella « Gazzetta della Regione Siciliana » n. 14, parte I, del 9 aprile 1960, la Regione ha autorizzato la stipula della presente convenzione per la istituzione di un posto di assistente presso la Cattedra di biochimica applicata della Facoltà di farmacia della stessa Università, nonchè la spesa annua di L. 1.650.000 (unmilioneseicentocinquantamila) per il mantenimento di tale posto;

ritenuto che con legge regionale 22 giugno 1956 n. 35, è stato provveduto per le eventuali maggiorazioni di tale spesa, derivanti da eventuali futuri miglioramenti economici, nonchè per il trattamento di cessazione dal servizio;

che la Facoltà di farmacia, il Senato accademico, ed il Consiglio di amministrazione dell'Università di Messina, unanime, hanno approvato la istituzione di esso posto di ruolo, salva l'approvazione del Ministero della pubblica istruzione; i detti comparenti, della cui personale identità io sono certo e che, col mio consenso, rinunziano alla assistenza di testimoni, in esecuzione di quanto disposto dalla citata legge regionale 4 aprile 1960, n. 12 e delle autorizzazioni ricevute dagli enti rappresentati;

convengono e stipulano quanto appresso:

Art. 1.

Presso la Facoltà di farmacia dell'Università degli studi di Messina, in aggiunta ai posti di ruolo esistenti alla data odierna sarà istituito, ai sensi dell'art. 13-*bis* della legge 24 giugno 1950, n. 465, un posto di assistente alla Cattedra di biochimica applicata.

Art. 2.

In virtù dei poteri di cui alla legge regionale 4 aprile 1960 n. 12 l'Assessore per la pubblica istruzione della Regione siciliana corrisponderà annualmente all'Università degli studi di Messina e fino al massimo di L. 1.650.000 (unmilioneseicentocinquantamila) somma occorrente per il funzionamento del posto e corrispondente agli emolumenti fissi spettanti al titolare, compresi gli oneri assistenziali e previdenziali a carico dello Stato, nonchè l'ammontare delle ritenute sullo stipendio del detto assistente dovranno essere operate, per disposizione di legge, in conto entrate del Tesoro.

Ai sensi della legge regionale 22 giugno 1956, n. 35, la somma risultante sarà aumentata del 20% per provvedere all'eventuale trattamento economico di cessazione del servizio che possa spettare al titolare del posto istituito.

Art. 3.

E' fatta salva, in ogni caso, l'applicazione della legge 22 giugno 1956, n. 35, che reca norme di carattere generale per il finanziamento dei posti di professori e di assistenti universitari.

In conseguenza detto contributo sarà aumentato in relazione agli eventuali miglioramenti economici a favore degli assistenti delle Università degli studi della Repubblica, nonchè del trattamento di quiescenza.

Art. 4.

L'Università degli studi di Messina assume obbligazione di versare annualmente allo Stato la somma corrispondente agli emolumenti fissi spettanti al titolare di detto posto di assistente comprensiva degli oneri assistenziali e previdenziali a carico dello Stato e dell'ammontare delle ritenute che sullo stipendio del detto assistente dovranno essere operati, per disposizione di legge, in conto entrate del Tesoro.

Verserà altresì allo Stato la maggiore aliquota del 20% di cui all'ultimo comma del precedente art. 2.

Art. 5.

La presente convenzione avrà la durata di anni venti a far tempo dalla data di nomina e di effettiva assunzione in servizio di ruolo dell'assistente che sarà assunto al posto stesso per pubblico concorso.

Art. 6.

La presente convenzione perchè stipulata nell'interesse dello Stato, viene redatta in carta libera con esenzione di ogni tassa.

Essa diventerà esecutiva a far tempo dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del decreto presidenziale che ne disporrà la approvazione.

Richiesto, io ufficiale rogante, ricevo il presente atto di cui ho dato lettura alle parti contraenti che dichiarano essere il tutto conforme alle loro volontà. E' scritto da persona di mia fiducia in n. 2 fogli di carta uso bollo dei quali occupa n. 4 facciate e tanto di questa.

Firmato:
GUGLIELMO STAGNO D'ALCONTRES nella qualità
GAETANO LO MAGRO
GIOVANNI SINATRA, ufficiale rogante.

Registrato a Palermo, Ufficio atti pubblici, addì 27 giugno 1960, al n. 15723 libro I, vol. 890/1487.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 marzo 1961, n. 334.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2230, e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1960, n. 53;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 75. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Chimica (indirizzo organico-biologico ed inorganico-chimico-fisico) sono aggiunti quelli di:

Chimica analitica strumentale;
Chimica nucleare;
Chimica delle sostanze coloranti;
Chimica statistica;
Chimica inorganica superiore;
Chimica fisica tecnica;
Fotochimica;
Radiochimica;
Chimica teorica;
Strutturistica chimica.

Gli articoli 90 e 91, relativi al corso biennale di studi propedeutici per la laurea in Ingegneria sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Art. 90. — Titolo di ammissione al biennio propedeutico agli studi di Ingegneria è il diploma di maturità classica o scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

Per il I anno
Analisi matematica I
Geometria I
Fisica I
Chimica
Disegno

Per il II anno
Analisi matematica II
Geometria II
Meccanica razionale
Fisica II

L'insegnamento di Geometria II potrà essere sostituito:

A) con Litologia e geologia, quando lo studente dichiari di voler proseguire i suoi studi per la laurea in Ingegneria civile e in una sede ove l'insegnamento della Geometria II non sia previsto per tale corso di studi;

B) con Metodi di osservazione e misura, quando lo studente dichiari di voler proseguire i suoi studi per la laurea in Ingegneria meccanica, Elettrotecnica, Elettronica, Aeronautica, Nucleare, e in una sede ove l'insegnamento della Geometria II non è previsto per uno di tali corsi di laurea;

C) con Mineralogia, quando lo studente dichiari di voler proseguire i suoi studi per la laurea in Ingegneria mineraria e in una sede ove l'insegnamento della Geometria II non è previsto per tale corso di laurea.

Sono insegnamenti fondamentali aggiunti, quando non siano sostitutivi della Geometria II:

Litologia e geologia e Mineralogia, per gli studenti che intendono proseguire i loro studi per la laurea in Ingegneria civile o mineraria;

Metodi di osservazione e misura e Litologia e geologia, per gli studenti che intendono proseguire i loro studi in un qualsiasi altro corso di laurea.

Lo studente, all'atto della iscrizione al II anno, chiederà alla Facoltà la convalida del piano di studi che desidera seguire. La scelta è impegnativa e non può subire variazioni durante l'anno di corso.

Gli studenti del I anno di corso potranno ottenere la iscrizione al II anno di corso qualora abbiano superato almeno due dei quattro esami: Analisi matematica I, Geometria I, Fisica I, Chimica.

Per aver titolo di ammissione al III anno di corso presso una qualsiasi Facoltà di ingegneria, lo studente dovrà aver superato tutti gli esami fondamentali del biennio propedeutico — ivi compreso quello dell'insegnamento che sostituisce la Geometria II — fatta eccezione degli insegnamenti aggiunti.

I due esami di Fisica comprendono la parte riguardante le esercitazioni.

Art. 91. — L'esame di Chimica deve precedere quelli di Mineralogia e di Litologia e geologia.

Gli esami di Analisi matematica I, Geometria I, Fisica I, devono precedere rispettivamente gli esami di Analisi matematica II, Geometria II, Fisica II.

Gli esami di Analisi matematica e di Geometria I devono precedere quello di Meccanica razionale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 marzo 1961

GRONCHI

BOSCO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1961
Atti del Governo, registro n. 136, *foglio n.* 95. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 aprile 1961, n. 335.

Incorporazione del Monte di credito su pegno di Savignano sul Rubicone (Forlì) nella Cassa di risparmio di Cesena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745, ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10 e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Viste le delibere del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Cesena, con sede in Cesena (Forlì), in data 6 ottobre 1960, e del Monte di credito su pegno di Savignano sul Rubicone, di seconda categoria, con sede in Savignano sul Rubicone (Forlì), in data 31 ottobre 1960;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il Monte di credito su pegno di Savignano sul Rubicone, di seconda categoria, con sede in Savignano sul Rubicone (Forlì), è incorporato nella Cassa di risparmio di Cesena, con sede in Cesena (Forlì).

Le modalità dell'incorporazione e le eventuali occorrenti modifiche dello statuto dell'Istituto incorporante saranno approvate con decreto del Ministro per il tesoro, ai sensi dell'art. 47, comma primo, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1961

GRONCHI

TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1961
Atti del Governo, registro n. 136, *foglio n.* 98. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 aprile 1961, n. 336.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Urbino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230, modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2475 e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Urbino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 18. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Giurisprudenza sono aggiunti quelli di:

12) Diritto internazionale privato;

13) Dottrina dello Stato.

Art. 21. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Economia e commercio sono aggiunti quelli di:

21) Diritto tributario;

22) Tecnica della distribuzione generale e delle ricerche di mercato.

Art. 29. — La tabella *B* annessa allo statuto è modificata nel senso che il numero dei posti degli assistenti di ruolo della Facoltà di economia e commercio è elevato a quattro.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1961

GRONCHI

Bosco

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1961
Atti del Governo, registro n. 136, *foglio n.* 103. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 aprile 1961, n. 337.

Incorporazione del Monte di credito su pegno di Spoleto nella Cassa di risparmio di Spoleto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745, ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10, e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Viste le delibere del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Spoleto, con sede in Spoleto, in data 2 dicembre 1960, e del commissario provvisorio del Monte di credito su pegno di Spoleto, di seconda categoria, con sede in Spoleto, in data 28 novembre 1960;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il Monte di credito su pegno di Spoleto, di seconda categoria, con sede in Spoleto, è incorporato nella Cassa di risparmio di Spoleto, con sede in Spoleto.

Le modalità dell'incorporazione e le eventuali occorrenti modifiche dello statuto dell'Istituto incorporante saranno approvate con decreto del Ministro per il tesoro, ai sensi dell'art. 47, comma primo, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1961

GRONCHI

TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *maggio* 1961
Atti del Governo, registro n. 136, *foglio n.* 101. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1961.

Sostituzione di un membro della Commissione di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 173 del 31 luglio 1951, che istituisce una Commissione avente compiti riguardanti i concorsi pronostici ed i giuochi di abilità, disciplinati dal decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496;

Visto il proprio decreto 31 luglio 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 248 del 14 ottobre 1959, con il quale il dott. Gaetano Montefusco è stato nominato membro della Commissione anzidetta in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Vista la comunicazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste con la quale, in sostituzione del dottor Gaetano Montefusco, deceduto, viene designato il dottor Pasquale Manca;

Decreta:

In sostituzione del dott. Gaetano Montefusco, è nominato membro della Commissione di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, il dott. Pasquale Manca, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 febbraio 1961

Il Ministro: TRABUCCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 aprile 1961
Registro n. 13 *Finanze, foglio n.* 351. — BENNATI

(2736)

DECRETO MINISTERIALE 11 marzo 1961.

Composizione della segreteria del Consiglio superiore delle miniere per il triennio 10 febbraio 1961-9 febbraio 1964.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato in data 27 gennaio 1947, n. 73, concernente l'ordinamento del Consiglio superiore delle miniere, modificato dallo art. 3 della legge 4 marzo 1958, n. 198;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 10 febbraio 1961, con il quale è stato ricostituito il Consiglio predetto, per il triennio decorrente dalla data del decreto stesso;

Decreta:

Il servizio di segreteria del Consiglio superiore delle miniere per il triennio 10 febbraio 1961-9 febbraio 1964, è affidato ai sottoindicati funzionari del Ministero della industria e del commercio:

Lazari dott. Luigi, con funzioni di segretario del Consiglio;

Marin dott. Cesare, con funzioni di vice segretario del Consiglio;

Marra ing. Massimo;

Caforio dott. Francesco;

Miccolis comm. Francesco.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 marzo 1961

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 aprile 1961
Registro n. 3 Industria e commercio, foglio n. 326

(2766)

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1961.

Norme per ottenere l'ammissione e la liquidazione dei contributi previsti dalla legge 31 marzo 1961, n. 301.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 17 luglio 1954, n. 522, recante provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento;

Vista la legge 31 marzo 1961, n. 301, contenente modifiche ed integrazioni alla predetta legge n. 522;

Visti i propri decreti, emanati ai sensi dell'art. 18 della citata legge n. 522, in data 29 luglio 1954, 26 ottobre 1954, 18 febbraio 1955 e 24 aprile 1958, registrati alla Corte dei conti rispettivamente il 2 agosto 1954, registro n. 24, foglio n. 249; il 6 dicembre 1954, registro n. 25, foglio n. 74; l'8 marzo 1955, registro n. 26, foglio n. 33 e l'11 giugno 1958, registro n. 4, foglio n. 68;

Considerato che occorre stabilire, a norma dell'ultimo comma dell'art. 18 della citata legge n. 522, i documenti necessari per ottenere l'ammissione e la liquidazione dei contributi previsti dagli articoli 2, 5, 6 e 7 della soprarichiamata legge n. 301;

Decreta:

Art. 1.

Disposizioni generali

Salvo quanto previsto dal secondo comma del successivo art. 14, sono abrogati e sostituiti dalle norme contenute nel presente provvedimento i decreti ministeriali 29 luglio 1954, 26 ottobre 1954, 18 febbraio 1955 e 24 aprile 1958, indicati nelle premesse.

Art. 2.

Ammissione ai benefici

Per l'ammissione ai contributi previsti dagli articoli 5, 6 e 7 della legge 31 marzo 1961, n. 301 i riparatori o costruttori devono presentare al Ministero della marina mercantile, apposita domanda prima dell'inizio dei lavori, salvo quanto previsto dal successivo art. 4, comma terzo.

Art. 3.

Nuove costruzioni

Per le nuove costruzioni, la comunicazione prevista dal primo comma dell'art. 4 della legge 31 marzo 1961, n. 301, da effettuarsi a pena di non ammissione ai benefici entro dieci giorni dalla data della firma del contratto di costruzione, deve essere integrata da apposita precisazione contenente il tipo e le caratteristiche della nave; il tipo, la potenza normale dell'apparato motore da installare ed il nominativo della casa costruttrice; il peso della fornitura asciutta distinta in scafo, allestimento ed apparato motore; il nominativo e la nazionalità del committente nonchè tutti i dati indispensabili per la determinazione del contributo integrativo previsto dall'art. 2 della medesima legge.

Qualora nella costruzione sia previsto l'impiego di prodotti finiti di provenienza estera o usati, nella precisazione di cui sopra devono essere indicati gli elementi indispensabili ai fini dell'eventuale riduzione contemplata dal terzo comma dell'art. 2 della soprarichiamata legge.

Per la costruzione di navi da pesca oceaniche la precisazione di cui al primo comma del presente articolo deve contenere anche il prezzo complessivo della nave, compresi impianti per attrezzature, e deve essere corredata da una specifica tecnica della costruzione.

Per le costruzioni in proprio la domanda di ammissione prevista dal terzo comma dell'art. 4 della citata legge n. 301 deve contenere gli elementi prescritti dai precedenti comma del presente articolo.

Art. 4.

Riparazione, modificazione e trasformazione

Per i lavori di riparazione, modificazione trasformazione di navi mercantili in esercizio, di cui all'art. 5 della legge 31 marzo 1961, n. 301 la domanda deve essere sottoscritta dal riparatore e deve contenere la descrizione dei lavori da eseguire nonchè il quantitativo dei materiali da impiegare distinto in metallici, legnosi e di plastica. Entro trenta giorni dall'inizio dei lavori e comunque prima della fine degli stessi, a cura dei riparatori può essere presentata al Ministero della marina mercantile apposita dichiarazione suppletiva contenente i quantitativi dei materiali da impiegare nei predetti lavori in base ai quali sarà determinato l'ammontare massimo del contributo a norma dell'art. 9 della legge 17 luglio 1954, n. 522.

Qualora entro il suddetto termine di trenta giorni non pervenga al Ministero la dichiarazione suppletiva prevista dal precedente comma, l'ammontare massimo dei contributi a tutti gli effetti, sarà determinato in base ai dati contenuti nella domanda di ammissione.

Ove nell'esecuzione dei lavori di riparazione, modificazione e trasformazione si manifestassero ragioni di urgenza da comprovare con apposita attestazione del Registro italiano navale la relativa domanda di ammissione può essere presentata dopo l'inizio dei lavori, ma non oltre venti giorni dalla data di inizio. In tal caso i riparatori non sono tenuti a presentare la dichiarazione suppletiva di cui al primo comma del presente articolo dovendo la domanda di ammissione ai benefici contenere i dati necessari per la determinazione dello ammontare massimo del contributo dovuto.

Oltre alla domanda di ammissione, il riparatore deve trasmettere un certificato dell'Ufficio di iscrizione attestante che la nave cui si riferiscono i predetti lavori è già entrata in esercizio ed i servizi cui essa è destinata. Per le navi estere tale certificato può essere rilasciato dall'autorità consolare di cui la nave batte la bandiera o dall'autorità marittima nella cui giurisdizione devono essere eseguiti i lavori.

Art. 5.

Installazione di macchinari

Per la installazione di macchinari previsti dagli articoli 6 e 7 della legge 31 marzo 1961, n. 301, la domanda deve essere sottoscritta dal costruttore dei macchinari e deve indicare la località dove i macchinari verranno installati; i dati indispensabili per il calcolo dell'ammontare massimo dei contributi a norma dell'art. 9 della legge 17 luglio 1954, n. 522, con la elencazione delle parti di macchinari provenienti dall'estero o usati e relativi pesi.

Qualora gli anzidetti macchinari debbano essere installati su nave in esercizio, i costruttori, oltre alla domanda di ammissione, debbono presentare un certificato dell'Ufficio di iscrizione attestante che la nave medesima è già entrata in esercizio ed i servizi cui essa è destinata. Per le navi estere tale certificato può essere rilasciato dall'autorità consolare di cui la nave batte la bandiera o dall'autorità marittima nella cui giurisdizione devono essere eseguiti i lavori.

Ove si tratti di installazione di nuovi apparati motori completi di costruzione nazionale su navi di nuova costruzione con scafi in legno o di materiale metallico diverso dal ferro, o di plastica, il costruttore del medesimo macchinario, oltre alla domanda di ammissione, deve presentare un estratto del Registro delle navi in costruzione attestante fra l'altro il materiale di cui è costituito lo scafo (legno, plastica, alluminio, ecc.) ed i servizi cui sarà destinata la costruzione appena ultimata.

Art. 6.

Liquidazione dei contributi

Per la liquidazione dei contributi previsti dagli articoli 2, 5, 6 e 7 della legge 31 marzo 1961, n. 301 e dei relativi anticipi, i costruttori ed i riparatori per ogni istanza di ammissione debbono presentare domanda di liquidazione entro i termini stabiliti dall'art. 18 della legge 17 luglio 1954, n. 522.

Nel caso di nuove costruzioni, fatta eccezione per le navi da pesca oceaniche, la domanda di liquidazione del contributo integrativo di cui all'art. 2 della legge n. 301 sopracitata deve essere presentata anche dal costruttore dell'apparato motore per la quota del contributo allo stesso spettante.

Art. 7.

Costruzioni per conto di committenti nazionali

Per ottenere la liquidazione del contributo integrativo previsto dall'art. 2 della legge 31 marzo 1961, n. 301, per la costruzione di navi mercantili a scafo metallico, per conto di nazionali, fatta eccezione per le navi da pesca oceaniche previste dall'ultimo comma del medesimo art. 2, i costruttori debbono presentare a corredo della domanda di cui al precedente art. 6, i seguenti documenti:

1) dichiarazione di costruzione resa ai sensi dello art. 233 del Codice della navigazione;

2) certificato dell'Ufficio di iscrizione attestante la data di entrata in esercizio della nave, i servizi ai quali essa è adibita e l'indicazione dei proprietari;

3) certificato del Registro italiano navale dal quale risulti:

a) il rapporto tra il volume dei locali passeggeri ed il volume globale interno della nave di cui alle tabelle *A* e *B*, allegate alla legge n. 301 soprarichiamata;

b) il peso della nave, scarica ed asciutta, con esclusione della zavorra fissa e degli eventuali apprestamenti difensivi;

c) il tipo, la potenza normale, la casa costruttrice ed il peso dell'apparato motore completo così come risulta dall'art. 9 del regolamento approvato con regio decreto 13 aprile 1939, n. 1101 e cioè peso delle motrici e caldaie principali e di tutti quei macchinari, apparecchi e sistemazioni, comprese le tubolature, i grigliati ed i pagliuoli che servono esclusivamente per la propulsione meccanica della nave;

d) il peso dei singoli complessi costitutivi dello apparato motore o parti staccate di esso di provenienza estera o usati nonchè l'elenco e il peso di tutti gli altri prodotti finiti di provenienza estera o usati;

e) la data di inizio dei lavori di costruzione della nave;

4) verbale della prova in mare da cui risulti:

a) la velocità della nave da accertarsi nelle condizioni stabilite dal secondo comma dell'art. 2 della citata legge n. 301;

b) la potenza normale dell'apparato motore;

5) certificato del Registro italiano navale attestante che la costruzione abbia raggiunto il 25% di avanzamento globale nei termini stabiliti dall'art. 8 della suddetta legge n. 301;

6) certificato della dogana attestante il valore dei singoli complessi costitutivi dell'apparato motore o parti staccate di esso e di tutti gli altri prodotti finiti di provenienza estera o usati di cui alla lettera *d*) del precedente n. 3);

7) copia del certificato di classificazione provvisorio o definitivo della nave rilasciato dal Registro italiano navale;

8) certificato dell'autorità militare attestante che nei riguardi degli obblighi previsti dall'art. 20 della legge 17 luglio 1954, n. 522, sempreché tali obblighi sussistano, nulla osti al pagamento del contributo;

9) documento di carena nei casi previsti dal secondo comma dell'art. 21 della legge n. 522 soprarichiamata.

Per la costruzione di navi da pesca oceaniche, i costruttori, alla domanda di liquidazione debbono allegare:

A) i documenti di cui ai numeri 1), 2), 4), 5), 7), 8) e 9) del presente articolo;

B) certificato del Registro italiano navale dal quale risulti:

a) il tonnellaggio di stazza lorda della nave;

b) il peso della nave, scarica ed asciutta, con esclusione della zavorra fissa e degli eventuali apprestamenti difensivi;

c) il peso dell'apparato motore completo, inclusi tutti gli ausiliari di macchina, il tipo e la potenza normale nonchè l'indicazione della casa costruttrice;

d) la potenza delle installazioni frigorifere di congelazione espressa in frigorie-ora;

e) la data di inizio dei lavori di costruzione della nave;

C) gli atti che il costruttore ritenga utili ai fini della determinazione del prezzo complessivo della nave, compresi impianti per attrezzature, a norma dell'ultimo comma del soprarichiamato art. 2 della legge numero 301.

Art. 8.

Liquidazione degli anticipi

Per ottenere la liquidazione degli anticipi sul contributo integrativo, a termini del primo comma dello art. 18 della legge 17 luglio 1954, n. 522, alla domanda di cui al precedente art. 6 debbono essere allegati i seguenti documenti:

1) per il primo anticipo:

a) i documenti di cui ai numeri 1), 5) e 8) indicati nel precedente art. 7;

b) certificato del Registro italiano navale attestante la data di inizio dei lavori e lo stato di avanzamento globale della costruzione;

2) per il secondo e terzo anticipo:

i documenti medesimi indicati al punto 1) ad eccezione di quelli di cui ai numeri 1) e 5) ove sia stato già chiesto il pagamento del primo anticipo.

Art. 9.

Costruzione per conto di committenti esteri

Qualora la costruzione di nave mercantile sia stata effettuata per conto di committente estero, fatta eccezione per le navi da pesca oceaniche, i costruttori per ottenere la liquidazione del contributo integrativo previsto dall'art. 2 della legge 31 marzo 1961, n. 301, alla domanda di cui al precedente art. 6 debbono allegare i documenti di cui ai numeri 1), 3), 4), 5), 6) e 9) indicati nel precedente art. 7, nonchè:

a) certificato dell'autorità marittima nazionale o dell'autorità consolare del paese di cui la nave batte la bandiera, attestante la data di entrata in esercizio della nave;

b) certificato del Registro italiano navale dal quale risultino i servizi cui la nave può essere adibita avuto riguardo alle norme contenute nell'art. 15 della legge 17 luglio 1954, n. 522.

Per la costruzione di navi da pesca oceaniche i costruttori, alla domanda di liquidazione, debbono allegare i documenti di cui ai numeri 1), 4), 5) e 9) ed alle lettere B) e C) indicati nell'art. 7 nonchè i documenti di cui alle lettere a) e b) del precedente comma.

Art. 10.

Liquidazione degli anticipi

Per ottenere la liquidazione degli anticipi sul contributo integrativo per la costruzione di navi mercantili estere i costruttori debbono allegare alla domanda di liquidazione i seguenti documenti:

1) per il primo anticipo:

a) i documenti di cui ai numeri 1) e 5) indicati nel precedente art. 7;

b) certificato del Registro italiano navale attestante la data di inizio dei lavori e lo stato di avanzamento globale della costruzione;

2) per il secondo e terzo anticipo:

i documenti medesimi indicati al punto 1) ad eccezione di quelli di cui alla lettera a) ove sia stato già chiesto il pagamento del primo anticipo.

Art. 11.

Liquidazione del contributo per lavori diversi dalla costruzione

Per la liquidazione del contributo previsto dall'art. 5 della legge 31 marzo 1961, n. 301, i riparatori alla domanda di liquidazione debbono allegare un certificato del Registro italiano navale da cui risulti:

a) il nominativo del cantiere riparatore ed il nome della nave mercantile sulla quale sono stati eseguiti i lavori;

b) le date di inizio e termine dei lavori;

c) il peso dei materiali impiegati distinti in metallici, legnosi e di plastica con l'indicazione sommaria dei lavori eseguiti;

d) la data della domanda di ammissione ai benefici e del relativo provvedimento di ammissione, qualora questo sia già intervenuto.

Art. 12.

Liquidazione del contributo per la installazione di nuovi apparati motori completi

Per la liquidazione del contributo previsto dall'art. 6 della legge 31 marzo 1961, n. 301, i costruttori degli apparati motori debbono presentare, assieme alla domanda di liquidazione, un certificato del Registro italiano navale dal quale risulti:

a) il nome della nave sulla quale è stato installato il nuovo apparato motore completo;

b) il tipo dell'apparato motore;

c) la potenza normale dell'apparato motore;

d) il peso dell'apparato motore completo così come risulta dall'art. 9 del regolamento approvato con regio decreto 13 aprile 1939, n. 1101, e cioè peso delle motrici e caldaie principali e di tutti quei macchinari, apparecchi e sistemazioni, comprese le tubolature, i grigliati ed i paglinoli che servono esclusivamente per la propulsione meccanica della nave nonchè l'indicazione della casa costruttrice;

e) l'elenco ed il peso dei singoli complessi costitutivi di apparato motore (macchine, caldaie e apparecchi ausiliari) ovvero delle parti staccate di essi provenienti dall'estero o da altra nave impiegati nella costruzione dell'apparato motore completo di cui alla lettera d);

f) le date di inizio e termine dei lavori di installazione a bordo del nuovo apparato motore;

g) la data della domanda di ammissione ai benefici e del relativo provvedimento di ammissione qualora questo sia già intervenuto.

Qualora l'apparato motore completo sia stato installato su navi di nuova costruzione con scafi in legno o di materiale metallico diverso dal ferro, o di plastica, deve essere altresì presentato un certificato dell'Ufficio di iscrizione attestante i servizi cui è destinata la nave di nuova costruzione con gli estremi del Registro delle navi in costruzione da cui proviene l'unità. Per le navi estere tale certificato può essere rilasciato dall'autorità consolare di cui la nave batte la bandiera o dalla autorità marittima nella cui giurisdizione sono stati eseguiti i lavori di installazione dell'apparato motore.

Art. 13.

Liquidazione del contributo per la installazione di nuovi singoli complessi costitutivi di apparato motore e di macchinari ausiliari

Per la liquidazione del contributo previsto dall'art. 7 della legge 31 marzo 1961, n. 301, i costruttori di macchinari debbono allegare alla domanda di liquidazione un certificato del Registro italiano navale dal quale risulti:

a) il nome della nave sulla quale sono stati installati i nuovi macchinari con l'indicazione della casa costruttrice di ciascuno di essi;

b) l'elenco ed il peso dei nuovi singoli complessi costitutivi di apparato motore (macchine, caldaie e apparecchi ausiliari) comprese le relative tubolature; o nuovi macchinari o nuovi apparecchi ausiliari di bordo, comprese le relative tubolature, installati a bordo;

c) l'elenco ed il peso delle parti staccate di provenienza estera o usate impiegate nella costruzione dei singoli complessi costitutivi di apparato motore di macchine o di apparecchi ausiliari di bordo;

d) la data di inizio e termine dei lavori di installazione a bordo di essi;

e) la data della domanda di ammissione ai benefici e del relativo provvedimento di ammissione qualora questo sia già intervenuto.

Art. 14.

Disposizioni finali

Le domande di ammissione e di liquidazione nonchè tutti i documenti prescritti dal presente decreto devono essere prodotti in duplice copia di cui una in bollo.

Le disposizioni contenute nei decreti ministeriali 29 luglio 1954; 26 ottobre 1954; 18 febbraio 1955 e 24 aprile 1958, di cui al precedente art. 1, continuano ad avere applicazione per le domande di ammissione ai benefici contemplati dalla legge 17 luglio 1954, n. 522, già accolte alla data di entrata in vigore della legge 31 marzo 1961, n. 301, e per quelle eventualmente da accogliere a norma del secondo e terzo comma dello art. 12 della medesima legge n. 301.

Roma, addì 6 maggio 1961

Il Ministro: JERVOLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1961
Registro n. 3 Marina mercantile, foglio n. 131. — DI STEFANO

(2780)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Revoca di ricompensa al valor militare concessa per attività partigiana dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri

Decreto presidenziale 18 *novembre* 1960

La concessione della croce al valor militare in favore del brigadiere dei Carabinieri Pompili Aldo, di cui al decreto presidenziale 29 aprile 1950, è revocata.

(2764)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza delle cattedre di « Analisi matematica I », « Chimica organica » e « Scienza delle costruzioni » nella Facoltà di ingegneria del Politecnico di Milano.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di ingegneria del Politecnico di Milano, sono vacanti le seguenti cattedre, cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

1. Analisi matematica I;
2. Chimica organica;
3. Scienza delle costruzioni.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre predette, dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(2783)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dello statuto del Consorzio irriguo di miglioramento fondiario di Giaveno, con sede nel comune di Giaveno (Torino).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste numero 9361, in data 27 aprile 1961, è stato approvato, con modifiche, ai sensi e per gli effetti degli articoli 60 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, lo statuto del Consorzio di miglioramento fondiario di Giaveno, con sede nel comune di Giaveno (Torino), deliberato dall'assemblea generale dei consorziati il 23 agosto 1959.

(2598)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Classificazione nella terza categoria delle opere idrauliche occorrenti per la sistemazione del rio Chiesetta, nel tratto compreso tra la strada Cascina Pedrola e il confine con la provincia di Asti, in comune di Quattordio.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici 20 marzo 1961, n. 1369, registrato alla Corte dei conti il 13 aprile successivo, al registro n. 29, foglio n. 52, sono state classificate nella terza categoria le opere idrauliche occorrenti per la sistemazione del rio Chiesetta, in comune di Quattordio, nel tratto compreso tra la strada Cascina Pedrola e il confine con la provincia di Asti ed interessanti gli immobili ricadenti nel perimetro delimitato nella corografia redatta dall'Ufficio del genio civile di Alessandria in data 11 settembre 1959, in scala 1:25.000, che fa parte integrante del decreto stesso.

(2663)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 108

Corso dei cambi del 12 maggio 1961 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,60	620,60	620,60	620,60	620,55	620,60	620,60	620,65	620,60	620,60
$ Can. . .	628,42	628 —	627,75	628,10	627,80	628,21	628,25	628,40	628,37	628,25
Fr. Sv. .	143,36	143,445	143,43	143,45	143,45	143,43	143,425	143,40	143,43	143,42
Kr. D. .	89,65	89,61	89,60	89,605	89,60	89,60	89,59	89,65	89,61	89,60
Kr. N. .	86,71	86,70	86,71	86,695	86,70	86,70	86,70	86,70	86,69	86,70
Kr. Sv. .	120,18	120,20	120,22	120,24	120,20	120,20	120,225	120,20	120,21	120,15
Fol.	172,73	172,73	172,75	172,75	172,72	172,74	172,74	172,75	172,74	172,70
Fr. B.	12,38	12,412	12,41	12,415	12,39	12,40	12,415	12,38	12,40	12,395
Fr. Fr. (N.F.) .	126,65	126,65	126,67	126,6575	126,67	126,66	126,6755	126,65	126,66	126,65
Lst. .	1735,22	1735 —	1734,75	1734,825	1735 —	1735,90	1734,80	1734,90	1734,80	1734,75
Dm. occ. .	156,32	156,31	156,3350	156,33	156,35	156,33	156,33	156,30	156,33	156,33
Scell. Austr. .	23,80	23,81	23,80	23,81	23,80	23,81	23,81	23,80	23,81	23,815
Escudo Port.	21,13	21,63	21,50	21,645	21,60	21,63	21,62	21,65	21,64	21,63

Media dei titoli del 12 maggio 1961

Titolo	Media
Rendita 3,50 % 1906	82,35
Id. 3,50 % 1902	80 —
Id. 5 % 1935	109,40
Redimibile 3,50 % 1934 .	99,825
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,575
Id. 5 % (Ricostruzione)	100,80
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	100,40
Id. 5 % 1936 .	101,60
Id. 5 % (Città di Trieste)	100,375
Id. 5 % (Beni Esteri)	100,05

Titolo	Media
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1962) .	102,30
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963) .	102,50
Id. 5 % (» 1° aprile 1964) . .	102,70
Id. 5 % (» 1° aprile 1965) . .	102,85
Id. 5 % (» 1° aprile 1966) . .	102,90
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968) .	103,05
Id. 5 % (» 1° aprile 1969) . .	103,05
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966) .	102,825

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 12 maggio 1961

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	620,60
1 Dollaro canadese	628,175
1 Franco svizzero .	143,437
1 Corona danese	89,60
1 Corona norvegese .	86,697
1 Corona svedese .	120,232
1 Fiorino olandese .	172,745
1 Franco belga	12,414
1 Franco nuovo (N.F.) .	126,657
1 Lira sterlina	1734,812
1 Marco germanico . .	156,33
1 Scellino austriaco . .	23,815
1 Escudo Port.	21,632

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del vice presidente del Monte di credito su pegno di Vicenza, di 2ª categoria, con sede in Vicenza

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745 ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il provvedimento in data 9 giugno 1960, con il quale il dott. Pietro Vaccari venne confermato vice presidente del Monte di credito su pegno di Vicenza, di 2ª categoria, con sede in Vicenza;

Considerato che siffatta carica è rimasta vacante a causa del decesso dell'anzidetto dott. Pietro Vaccari, per cui occorre provvedere alla nomina di un nuovo vice presidente;

Dispone:

Il gr. uff. avv. Guglielmo Cappelletti è nominato vice presidente del Monte di credito su pegno di Vicenza, di 2ª categoria, con sede in Vicenza, con decorrenza dalla data del presente provvedimento e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 aprile 1961

Il Governatore: CARLI

(2552)

Nomine di presidenti di Casse comunali di credito agrario

IL DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visti l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, e le successive modificazioni ed integrazioni e i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, 20 gennaio 1948, n. 10 e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto il regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, modificato con decreto presidenziale 19 aprile 1948, n. 482;

Viste le proposte formulate dall'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma;

Dispone:

Il signor Wladimiro Miovilovich è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Veroli (Frosinone);

Il signor Cesare Manni è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Poli (Roma);

Il signor Arcangelo Benedetti è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Boville Ernica (Frosinone).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 aprile 1961

Il direttore generale: BAFFI

(2551)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per esami a trentasei posti di consigliere di terza classe in prova nel ruolo della carriera amministrativa del personale direttivo dell'Amministrazione civile dell'interno.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Accertato che nella qualifica iniziale del ruolo organico della carriera amministrativa del personale direttivo della Amministrazione civile dell'interno sono attualmente disponibili trentasei posti;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, 29 dicembre 1956, n. 1507 e 23 maggio 1960, n. 671;

Visto il regolamento per il personale dell'Amministrazione civile dell'interno, approvato con regio decreto 4 aprile 1938, n. 417, nonchè le modifiche allo stesso apportate con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1949, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per esami a trentasei posti di consigliere di terza classe in prova nel ruolo della carriera amministrativa del personale direttivo dell'Amministrazione civile dell'interno.

Art. 2.

Dei trentasei posti messi a concorso due sono riservati a favore:

A) dei candidati che superino la prova scritta ed orale di lingua tedesca di cui all'art. 12 e che risultino idonei nelle prove di cui all'art. 11;

B) dei candidati, cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, che sostengano nella lingua suddetta, conseguendo l'idoneità, le prove di cui all'art. 11 e superino le prove scritta ed orale di lingua italiana, di cui all'art. 12.

I posti riservati che non venissero coperti dai candidati di cui alle lettere A) e B) saranno conferiti agli altri candidati risultati idonei.

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) essere forniti della laurea in giurisprudenza o in scienze politiche conseguita in una Università della Repubblica, ovvero della laurea in scienze sociali e politiche, conseguita nell'Istituto superiore «Cesare Alfieri» di Firenze, con esclusione di altri titoli di studio;

B) aver compiuto l'età di anni 18 e non superata quella di 30.

Il limite massimo di età è elevato:

1) a 35 anni nei confronti:

a) di coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) di coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

c) dei partigiani combattenti e dei cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) dei cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

e) dei profughi dall'Africa italiana, di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, ed alla legge 4 marzo 1952, n. 137;

f) di coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra, coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione.

Tutti i detti limiti di età sono elevati:

g) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso di cui al presente decreto;

h) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le elevazioni del limite massimo di età, di cui alle lettere g) ed h) sono cumulabili tra di loro ed entrambe con quelle di cui alle lettere da a) ad f) purchè complessivamente non si superino i quaranta anni.

2) a 39 anni nei confronti:

i) dei combattenti ed assimilati, di cui alle lettere da a) ad f) del presente articolo decorati al valor militare o promossi per merito di guerra;

l) dei capi di famiglie numerose ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i figli caduti in guerra;

3) a 40 anni nei confronti:

m) di coloro che, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, fermo restando per i detti concorrenti il limite massimo di anni quaranta.

Per gli assistenti ordinari delle Università o degli Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età è aumentato ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente e, nei confronti degli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto d'istruzione universitaria, purchè complessivamente non si superino i quaranta anni;

4) a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante nei confronti:

n) dei mutilati ed invalidi di guerra, dei mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, dei mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dei mutilati ed invalidi per servizio, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato per eventi avvenuti fino al 31 dicembre 1954, e degli alto-atesini e delle persone residenti primi del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali, facendo parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da essi organizzate, abbiano riportato per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra ferite o lesioni o contratta infermità quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo e di sevizie.

Il beneficio di cui alla presente lettera spetta ai mutilati ed invalidi che rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da quattro a dieci della categoria nona o nelle voci da tre a sei della categoria decima della tabella A allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci quattro e da sei ad undici della tabella B allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375;

o) del personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

p) del personale civile di ruolo e del personale civile collocato nei ruoli aggiunti in servizio nell'Amministrazione statale.

I candidati che intendono beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso;

C) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

D) avere il godimento dei diritti politici;

E) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

F) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio;

G) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Art. 4.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

A norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta la esclusione dal concorso, con decreto motivato dal Ministro.

Art. 5.

Possono partecipare al concorso anche gli impiegati delle carriere di concetto delle Amministrazioni statali che non siano in possesso del titolo di studio di cui alla lettera *A*) del precedente art. 3, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di segretario aggiunto ed abbiano il diploma di Istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Art. 6.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo da L. 200, ed indirizzate al Ministero dell'interno - Direzione generale degli affari generali e del personale, dovranno essere presentate o dovranno pervenire alla prefettura della Provincia, in cui il candidato risiede, entro il termine perentorio di sessanta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il personale non di ruolo e gli impiegati di ruolo o dei ruoli aggiunti delle altre Amministrazioni dello Stato, aventi titolo a partecipare al concorso, faranno pervenire all'ufficio anzidetto le domande, nel termine suddetto, a mezzo degli uffici presso i quali prestano servizio.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti che, pure avendo superato il 30° anno, chiedono l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *B*) del precedente art. 3 dovranno indicare in base a quale titolo hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego;

la lingua o le lingue straniere (inglese, francese, tedesco), in cui intendano sostenere la prova orale di cui al n. 11) dell'art. 11 del presente bando.

Le domande dovranno, inoltre, contenere la precisa indicazione del recapito dei candidati e la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

I candidati, che desiderino concorrere ai due posti riservati, di cui all'art. 2 del presente bando, dovranno farne richiesta nella domanda di ammissione al concorso, precisando, qualora siano cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, se intendano sostenere le prove di cui all'art. 11 in lingua italiana e la prova scritta ed orale di lingua tedesca di cui all'art. 12, ovvero le prove di cui all'art. 11 in lingua tedesca e la prova scritta ed orale di lingua italiana di cui all'art. 12.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Le prefetture, provveduto, ove occorra, a fare regolarizzare le domande insufficientemente redatte, le trasmetteranno al Ministero dell'interno (Direzione generale degli affari generali e del personale), man mano che le avranno ricevute, con la indicazione del giorno dell'arrivo o della presentazione.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia ai fini dell'accertamento, di cui alla lettera *F*) dell'art. 3 del presente decreto.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale degli affari generali e del personale), entro il termine perentorio di dieci giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto invito in tal senso dall'Amministrazione, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nelle nomine.

A tal fine i candidati ex combattenti e categorie assimilate presenteranno, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare su carta da bollo annotata delle benemerenze, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazioni, da rilasciarsi dai competenti distretti militari, su carta da bollo; tale dichiarazione dovrà essere rilasciata in data posteriore al 21 marzo 1948, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137.

I mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione dovranno presentare un certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della pensione o, in mancanza, apposita attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera.

I mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto, oppure l'estratto del referto medico collegiale dal quale risulti la descrizione sommaria della invalidità, oppure il documento istituito con decreto ministeriale 23 marzo 1948, mod. 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendevano all'atto in cui contrassero l'invalidità.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione ed i figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato in carta da bollo rilasciato dal competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra; gli altri, con l'esibizione della dichiarazione mod. 69, a nome del padre del candidato, oppure di un apposito certificato, su carta da bollo da L. 100, del sindaco del Comune di abituale residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni, in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato in bollo, mod. 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per cause di servizio, attestante tale circostanza.

I cittadini, che furono deportati dal nemico, dovranno far risultare tale circostanza mediante attestazione in carta da bollo da L. 100 rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno comprovare tale loro qualità mediante attestazione in carta da bollo rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

I dipendenti e gli ex dipendenti delle Amministrazioni dello Stato, dovranno esibire un certificato in bollo dell'Amministrazione da cui dipendono o da cui dipendevano, attestante il lodevole servizio prestato, con specificazione della relativa durata.

Gli aspiranti che intendono far valere a qualsiasi fine le loro condizioni familiari, dovranno esibire lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 100.

Art. 8.

La graduatoria è approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale degli affari generali e del personale), nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti nella prescritta carta da bollo:

a) estratto dell'atto di nascita, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile, per la presentazione della domanda di ammissione al presente concorso, abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassa o il 30°.

I concorrenti i quali, pur avendo superato il 30° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *B*) dell'art. 3 del presente decreto, dovranno produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei requisiti predetti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termine del precedente art. 7;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) certificato di un medico provinciale o di un medico militare ovvero dell'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego, al quale si riferisce il presente bando.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso.

I candidati, invalidi di guerra, produrranno un certificato dell'autorità sanitaria, di cui al combinato disposto dell'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'ultimo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre i candidati invalidi di guerra alla visita collegiale di controllo di cui all'art. 7 della legge 3 giugno 1950, n. 375:

f) titolo originale di studio o copia dello stesso rilasciata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

g) copia integrale dello stato matricolare (servizi civili) con la qualifica riportata nell'ultimo triennio, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale l'aspirante dipende, munita della prescritta marca da bollo debitamente annullata.

Tale documento sarà presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo di una pubblica Amministrazione;

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato di esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva.

I candidati, cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, che concorrono ai due posti riservati di cui all'art. 2 del presente bando, nei modi indicati nella lettera *B*) di tale articolo, dovranno, inoltre, produrre:

i) certificato da cui risulti che il candidato è cittadino italiano di lingua tedesca.

Art. 9.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*) del precedente art. 8 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito dell'Amministrazione, di cui al primo comma del ricordato art. 8.

I candidati che dimostrino di essere impiegati di ruolo o dei ruoli aggiunti in servizio civile presso l'Amministrazione statale possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *e*), *f*) e *g*) dell'art. 8.

I concorrenti che si trovino alle armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *e*) ed *h*) del precedente art. 8 un certificato, rilasciato su carta da bollo da L. 100 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Art. 10.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate dopo il termine di cui all'art. 6.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri.

Art. 11.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale e si effettuerà in base al seguente programma:

1) diritto civile;

2) diritto amministrativo e costituzionale;

3) economia politica e scienza delle finanze;

4) diritto penale (libro 1°) e procedura penale;

5) diritto commerciale;

6) diritto ecclesiastico;

7) diritto del lavoro;

8) nozioni di statistica (statistica teorica: generalità, i dati statistici, i metodi statistici, le leggi statistiche; statistica applicata: statistica della popolazione e demografia, statistiche economiche);

9) legislazione speciale amministrativa:

10) storia letteraria e civile d'Italia dal medio evo ai giorni nostri;

11) una lingua straniera (francese, inglese, tedesca) a scelta del concorrente, che dovrà dar prova di saper tradurre correntemente dall'italiano in francese, o dal tedesco o dall'inglese in italiano.

Le prove scritte verteranno sulle sole materie indicate ai numeri 1), 2) e 3); la prova orale potrà cadere su tutto il programma.

Il candidato potrà chiedere di sostenere la prova orale in più di una lingua estera, tra quelle comprese nel programma di esame, e qualora dimostri di conoscerla in modo da poterla parlare e scrivere correntemente, potrà conseguire un maggior numero di punti a termini dell'art. 13 del regolamento per il personale dell'Amministrazione civile dell'interno, approvato con regio decreto 4 aprile 1938, n. 417.

Art. 12.

I candidati che desiderino concorrere ai due posti riservati di cui all'art. 2 del presente bando dovranno, oltre alle prove di cui all'art. 11 (tali prove saranno sostenute in lingua tedesca dai candidati di cui alla lettera *B*) dell'art. 2 del presente bando), sostenere:

1) quelli di cui alla lettera *A*) del ricordato art. 2, una prova scritta e orale di lingua tedesca.

La prova scritta di lingua tedesca consisterà nella traduzione di due brani di prosa rispettivamente dall'italiano in tedesco e dal tedesco in italiano. Il brano in tedesco sarà dettato. Non sarà consentito l'uso del vocabolario.

La prova orale di lingua tedesca consisterà in una conversazione, in cui il candidato dovrà dare prova di avere piena conoscenza della suddetta lingua;

2) quelli di cui alla lettera *B*) dello stesso art. 2, una prova scritta ed orale di lingua italiana.

La prova scritta di lingua italiana consisterà nella traduzione di due brani di prova rispettivamente dal tedesco in italiano e dall'italiano in tedesco. Il brano in italiano sarà dettato. Non sarà consentito l'uso del vocabolario.

La prova orale di lingua italiana consisterà in una conversazione in cui il candidato dovrà dare prova di avere piena conoscenza della suddetta lingua

Art. 13.

Con successivi decreti verrà costituita la Commissione giudicatrice e fissata la data e la sede degli esami.

Art. 14.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione riportata dai candidati. La nomina dei vincitori sarà fatta secondo le norme e con le riserve stabilite dalle vigenti disposizioni a favore dei mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate, degli ex combattenti e categorie assimilate. A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 15.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero e di tale pubblicazione ne sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. I concorrenti dichiarati idonei, che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquisteranno alcun diritto a coprire i posti che si rendessero successivamente vacanti.

Art. 16.

I vincitori del concorso saranno nominati consiglieri di terza classe in prova nel ruolo della carriera amministrativa del personale direttivo dell'Amministrazione civile dell'interno.

Essi dovranno assumere servizio nelle sedi, in cui saranno destinati, entro il termine che sarà stabilito.

Art. 17.

Il prefetto, direttore generale degli Affari generali e del personale, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 29 marzo 1961

p. *Il Ministro*: SCALFARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *aprile* 1961
Registro n. 10 *Interno, foglio n.* 272

(2517)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Revoca del concorso per esami e titoli a otto posti di vice-segretario aggiunto in prova nel ruolo del personale direttivo-amministrativo dell'Istituto Nazionale per il Commercio Estero (I.C.E.).

IL PRESIDENTE

Visto il decreto ministeriale in data 20 aprile 1961 che approva il nuovo regolamento per il personale dell'I.C.E., entrato in vigore dalla stessa data del 20 aprile 1961;

Considerato che il nuovo regolamento per il personale prevede per la carriera direttiva-amministrativa un aumento di quarantotto posti nella tabella organica, posti che dopo effettuato l'inquadramento, le promozioni ed i concorsi interni, potranno essere messi a concorso pubblico;

Constatata la opportunità di revocare il concorso indetto per esami e titoli a otto posti di vice segretario aggiunto in prova, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65, del 14 marzo 1961, per bandire al più presto « ex novo » un concorso pubblico con un maggior numero di posti in base alle nuove norme previste dal vigente regolamento per il personale;

Vista la deliberazione adottata al riguardo dal Comitato esecutivo dell'Istituto nella seduta del 3 maggio 1961;

Determina:

Per effetto dell'entrata in vigore del nuovo regolamento per il personale dell'Istituto Nazionale per il Commercio Estero, approvato con decreto ministeriale 20 aprile 1961 che determina un aumento dei posti nella carriera direttiva-amministrativa, è revocato il concorso per esami e titoli a otto posti di vice segretario aggiunto in prova nel ruolo del personale direttivo-amministrativo pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 14 marzo 1961.

L'Istituto Nazionale per il Commercio Estero si riserva di bandire al più presto « ex novo » un concorso pubblico che tenga conto sia delle nuove norme previste dal vigente regolamento, sia del maggior numero di posti disponibili.

Roma, addì 3 marzo 1961

Il presidente: DALL'OGLIO

(2320)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI BENEVENTO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Benevento.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 270 del 6 febbraio 1961, con il quale è stato bandito il concorso per titoli ed esami a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Benevento al 30 novembre 1960;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Viste le proposte dell'Ordine professionale e dei Consorzi interessati;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del pubblico concorso per titoli ed esami a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Benevento al 30 aprile 1960 così costituita:

Presidente:

Parisi dott. Giovanni, vice prefetto vicario.

Componenti:

Pezza dott. Michele, veterinario provinciale;

Marcato prof. Arnaldo, docente di patologia generale e anatomia patologica-veterinaria;

Montemagro prof. Francesco, docente in clinica medica veterinaria;

Cerza dott. Alberto, veterinario condotto.

Il dott. Domenico Varricchio, direttore di sezione, eserciterà le funzioni di segretario della Commissione.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi di legge.

Benevento, addì 29 aprile 1961

Il veterinario provinciale: PEZZA

(2649)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANZARO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Catanzaro.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5158 del 22 dicembre 1960, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento delle condotte ostetriche vacanti in provincia di Catanzaro alla data del 30 novembre 1959;

Ritenuto che occorre provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice;

Visto l'art. 50 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e le modifiche di cui all'art. 13 del decreto presidenziale 10 giugno 1955, n. 854;

Viste le designazioni dei Comuni interessati nonchè quelle dell'Ordine provinciale dei medici chirurghi di Catanzaro;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvate con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; modificato dall'art. 12 del decreto presidenziale 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Catanzaro alla data del 30 novembre 1959, è costituita come segue:

Presidente:

Mazza dott. Luigi, vice prefetto vicario.

Componenti:

Tursi dott. Pietro Luciano, medico provinciale;
Romaniello prof. dott. Giovanni, direttore della scuola ostetrica dell'Ospedale civile di Catanzaro;
Rizzuti dott. Aurelio, specialista in ostetricia;
Simonini Aurora, ostetrica condotta titolare di Santa Maria di Catanzaro.

Segretario:

Cianciolo dott. Bartolo, consigliere di 1ª classe della prefettura di Catanzaro.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Catanzaro.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, e sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio.

Catanzaro, addì 26 aprile 1961

Il medico provinciale: TURSI

(2650)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SALERNO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Salerno.

IL MEDICO PROVINCIALE

Vista la legge istitutiva del Ministero della sanità 13 marzo 1958, n. 296;
Viste le circolari del Ministero dell'interno n. 22003 del 28 novembre 1959 e n. 138 del Ministero della sanità del 30 novembre 1959;
Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Visti il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto prefettizio 90627/4 del 26 agosto 1959, con cui è stato indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1958 in questa Provincia;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1958 è costituita come segue:

Presidente:

Romeo dott. Carlo, vice prefetto ispettore.

Componenti:

Gaglio dott. Luigi, medico provinciale;
Merlino prof. Antonio, ordinario ostetrico degli Ospedali riuniti di Salerno;
Medici dott. Giovanni, libero esercente specializzato in ostetricia;
Donati ostetrica Erminia, ostetrica condotta, 1ª zona suburbana, Salerno.

Segretario:

Bilotta dott. Gaetano.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio sanitario provinciale.

Salerno, addì 18 aprile 1961

Il medico provinciale: GAGLIO

(2651)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TREVISO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Treviso.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 0400/San., in data 14 febbraio 1961, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami, per il conferimento di posti di medico condotto, vacanti in provincia di Treviso al 30 novembre 1960;
Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto l'art. 44 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Viste le designazioni inoltrate dall'Ordine provinciale dei medici di Treviso e dai sindaci dei Comuni interessati;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso in premessa indicato è costituita come segue:

Presidente:

Di Caprio dott. Michele, vice prefetto di Treviso.

Componenti:

Camporese dott. Franco, medico provinciale superiore;
Azzi prof. Enrico, libero docente in patologia medica, primario dell'Ospedale civile di Treviso;
Pasquali prof. Elio, libero docente in patologia chirurgica, primario dell'Ospedale civile di Conegliano;
Nordio dott. Antonio, medico condotto.

Eserciterà le funzioni di segretario il dott. Leopoldo Conte, funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, ed avrà la sua sede in Treviso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dell'Ufficio del medico provinciale di Treviso.

Treviso, addì 28 aprile 1961

Il medico provinciale: CAMPORESE

(2654)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di ostetrica condotta vacante nella provincia di Treviso.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 0400/San., in data 14 febbraio 1961, con il quale, tra l'altro, è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami, per il conferimento di un posto di ostetrica condotta, vacante in provincia di Treviso al 30 novembre 1960;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Viste le proposte dell'Ordine professionale e del Comune interessato;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso in premessa indicato è costituita come segue:

Presidente:

Di Caprio dott. Michele, vice prefetto di Treviso.

Componenti:

Camporese dott. Franco, medico provinciale superiore;
Stefanelli prof. Sergio, libero docente in ostetricia e ginecologia, primario dell'Ospedale civile di Treviso;

Opocher prof. Mario, libero docente in ostetricia e ginecologia;
Giacometti Irma, ostetrica condotta.

Eserciterà le funzioni di segretario il dott. Adolfo Piciocchi, funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, ed avrà la sua sede in Treviso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dell'Ufficio del medico provinciale di Treviso.

Treviso, addì 28 aprile 1961

Il medico provinciale: CAMPORESE

(2653)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TERAMO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Teramo

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto in data 12 dicembre 1960, n. 3918, con il quale venne indetto il concorso per titoli ed esami a sei posti di medico condotto vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1960 e precisamente ai posti di medico condotto dei comuni di Arsita (condotta unica), Bellante (2ª condotta), Campli (1ª condotta), Castelcastagna (condotta unica), Castilenti (condotta unica), Rocca Santa Maria (condotta unica);
Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione giudicatrice del concorso predetto;
Visti gli atti relativi ai lavori della citata Commissione e riconosciuto la regolarità del procedimento;
Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei partecipanti al concorso di cui in narrativa, risultati idonei:

1. Natali Luigi	punti	49,669	su 100
2. Luciani Nicola	»	48,430	»
3. Di Felice Sabatino	»	47,375	»
4. Ferrante Emidio Aldo	»	46,716	»
5. Genua Giuseppe	»	45,690	»
6. Pompei Edmondo	»	45,254	»
7. De Luca Germano	»	44,790	»
8. Macor Francesco	»	44,294	»
9. Fabrizi Antonio	»	42,678	»
10. Palmerini Eugenio	»	42,258	»
11. Regimenti Nicola	»	42,247	»
12. Testa Antonino	»	42,050	»
13. Zanoboli Giorgio	»	41,478	»
14. Di Giacomo Ascanio	»	41,234	»
15. Pirozzi Andrea	»	40,585	»
16. Catacuzzeno Pasquale	»	40,466	»
17. Di Rocco Luigi	»	40,101	»
18. Schillaci Carmine	»	39,615	»
19. D'Alesio Pietro	»	36,322	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Teramo e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio ed in quello dei Comuni interessati.

Teramo, addì 8 marzo 1961

Il medico provinciale: DI MEGLIO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto in data odierna, n. 901, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami a sei posti di medico condotto vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1960, di cui al bando 12 dicembre 1960, n. 3918, e precisamente ai posti di medico condotto dei comuni di Arsita (condotta unica), Bellante (2ª condotta) Campli (1ª condotta), Castel Castagna (condotta unica), Castilenti (condotta unica), Rocca Santa Maria (condotta unica);
Viste le domande presentate dai candidati nelle quali vengono indicate le sedi, in ordine di preferenza;
Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti candidati, compresi nella graduatoria del concorso di cui in narrativa, sono dichiarati vincitori del posto a fianco di ciascuno di essi indicato:

Natali Luigi: Campli (1ª condotta);
Luciani Nicola: Castilenti (condotta unica);
Di Felice Sabatino: Bellante (2ª condotta);
Ferrante Emidio Aldo: Arsita (condotta unica);
Genua Giuseppe: Rocca Santa Maria (condotta unica);
Pompei Edmondo: Castel Castagna (condotta unica).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Teramo e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio ed in quello dei Comuni interessati.

Teramo, addì 8 marzo 1961

Il medico provinciale: DI MEGLIO

(2655)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI L'AQUILA

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di L'Aquila.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto del 20 gennaio n. 184, con il quale l'ostetrica Concetta Cerasoli veniva assegnata alla condotta del comune di Barisciano;
Ritenuto che la predetta ostetrica ha rinunziato alla nomina;
Considerato che in base all'ordine di graduatoria, ha diritto di essere assegnata alla sopraindicata condotta l'ostetrica Filomena Scardone;
Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento sui concorsi sanitari approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La condotta ostetrica del comune di Barisciano è assegnata all'ostetrica Filomena Scardone.

Il comune di Barisciano è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia, nonchè affisso all'albo pretorio di questo Ufficio ed a quello del Comune interessato.

L'Aquila, addì 21 aprile 1961

Il medico provinciale: MORosi

(2759)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.